



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32784** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 92709, reso dal sig. **Tommaso BIASI**, quale economo del Comune di Adria (RO) per il periodo di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il 06/06/2025;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità **n. 2/2026** del 02/02/2026, il Magistrato istruttore sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 92709,

	reso dall'economo Tommaso BIASI del Comune di Adria (RO) per il periodo	
	di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il 06/06/2025.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto era stato reso per il	
	periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, ma dalla documentazione in atti si	
	evinceva una “confusione di gestione” nell’identificazione del giusto periodo	
	di gestione economale, in quanto:	
	a) nell’invio del conto giudiziale, tramite il portale SI.RE.CO., con resa n.	
	714187 del 06/06/2025, era stato indicato il periodo di gestione 01/01/2024-	
	31/12/2024, mentre, nelle note, si riportava un diverso periodo e precisamente	
	dall’01/05/2024 al 31/12/2024;	
	b) nella determinazione n. 549 dell’08/04/2025 del Dirigente del Settore	
	Economico Finanziario di oggetto “Parificazione conti della gestione degli	
	agenti contabili per l’esercizio 2024” e nella relazione dell’organo di controllo	
	interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c. (verbale del Collegio dei	
	Revisori dei conti n. 20 del 30/05/2025) era stato indicato il periodo	
	dall’01/05/2024 al 31/12/2024;	
	c) nei verbali del Collegio dei Revisori dei conti n. 99 del 30/05/2024, n. 105	
	del 09/09/2024, n. 2 del 05/11/2024 e n. 14 del 19/02/2025 (verifiche ordinarie	
	di cassa del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2024) risultava che il servizio di	
	economato era stato affidato all’economo Mantoan fino al 30/04/2024 e	
	all’economo Biasi a decorrere dal 10/05/2024;	
	d) con deliberazione di G.C. n. 104 del 10/05/2024 ad oggetto “Nomina	
	Economo Comunale” il dott. Tommaso Biasi era stato nominato economo	
	comunale a far data del 15 maggio 2024;	
	e) il conto giudiziale n. 92690 era stato reso dall’economo Mantoan Luigi per	

	del nuovo contabile, dott. Biasi, risaliva al 22/05/2024 e si riferiva alle	
	anticipazioni di cassa per l'importo complessivo di € 3.000,00;	
	- essendo concluso, in data 30/04/2024, il rapporto di lavoro dell'agente	
	Mantoan con il Comune di Adria, non si era ritenuto necessario procedere al	
	passaggio di consegne, avendo l'economo uscente chiuso il proprio incarico	
	con il riversamento delle somme presso il Tesoriere Comunale e il deposito	
	del relativo conto giudiziale;	
	- la relazione dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.	
	era stata redatta dal Collegio di revisione, il quale aveva verificato i	
	documenti, riscontrando la regolarità e la congruità degli incassi rispetto ai	
	riversamenti, ferma restando la responsabilità di ogni contabile in relazione	
	alla tenuta del proprio conto.	
	4. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Il conto indicato in epigrafe è irregolare in quanto si riferisce alla gestione	
	economale relativa all'intero esercizio 2024, quando, invece, avrebbe dovuto	
	riguardare unicamente la gestione contabile personalmente svolta dal sig.	
	Biasi dal 15 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2024.	
	È incontestato che della gestione economale sia stato incaricato, per il periodo	
	dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile dello stesso anno, il sig. Luigi Mantoan e, per	
	il lasso temporale successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con	
	l'Amministrazione comunale da parte del precedente economo (dal	
	15/05/2024 al 31/12/2024), il sig. Tommaso Biasi.	
	Tuttavia, come rilevato dal Magistrato istruttore, il sig. Biasi ha reso il conto	
	4	

	in relazione all'intero esercizio, in violazione del generale principio per cui	
	ciascun agente risponde unicamente della propria gestione.	
	Invero, tale principio è espressamente affermato dall'articolo 140, comma 2,	
	c.g.c., secondo cui il conto deve essere “[...] idoneo per forma e contenuto a	
	<i>rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente</i> ” (cfr.,	
	per il consolidato orientamento pretorio, Sez. Emilia-Romagna, sent. n.	
	55/2023; Sez. Veneto, sent. n. 230/2022; Sez. Calabria, sent. n. 155/2022).	
	Il conto giudiziale reso dal sig. Biasi risulta, invece, comprensivo tanto dei	
	dati contabili del primo quadrimestre 2024, riconducibili alla gestione	
	dell'economo uscente, sig. Mantoan, quanto di quelli relativi al residuo	
	periodo della gestione (dal 15/05/2024 al 31/12/2024) e ciò ha determinato	
	una inammissibile confusione delle gestioni, non potendo nello stesso	
	rendiconto essere rappresentati fatti riconducibili alla gestione propria e a	
	quella di altri agenti, seppur succedutisi, nell'arco del medesimo esercizio,	
	nella conduzione della gestione.	
	A ciascuna gestione deve corrispondere, infatti, un distinto conto che della	
	prima sia compiuto e puntuale riflesso; diversamente determinandosi una	
	irrituale confusione di gestioni facenti capo ad agenti contabili diversi (che,	
	come nel caso che ne occupa, si sono avvicendati nell'incarico).	
	Ogni agente contabile è, dunque, tenuto a rendere conto di quanto si sia svolto	
	nel contesto della propria gestione, dal momento del suo inizio sino a quello	
	della sua cessazione e, in ragione di ciò, deve presentare all'amministrazione	
	di appartenenza, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, il conto	
	della propria personale gestione, affinché su di esso - e sulla sottostante	
	gestione contabile - possa svolgersi il necessario giudizio di cui agli artt. 145	
	5	

	e seguenti del codice di giustizia contabile.	
	Ne consegue che, in ragione dei precipui doveri che gravano su ciascun agente contabile, l'irregolarità derivante dall'intervenuta rendicontazione, in uno stesso documento, di conti distinti in relazione ai singoli periodi di gestione non può essere sanata né dalle peculiari circostanze del caso che, come chiarito dall'Ente, hanno reso impossibile, per un errore in fase di stampa del modello 23 "conto economo", escludere il periodo 01/01/2024-30/04/2024 relativo alla gestione precedente, né dalla circostanza dell'avvenuta resa del conto della propria gestione, unitamente al riversamento delle somme presso il Tesoriere, da parte dell'economo uscente.	
	6. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover pronunciare dichiarazione di irregolarità del conto, pur in assenza di ammanchi imputabili all'agente contabile e di conseguenti profili di responsabilità a suo carico.	
	7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell'agente, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32784 del registro di segreteria, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 92709, reso dal sig. Tommaso BIASI, quale economo del Comune di Adria (RO) per il periodo di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il 06/06/2025.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.	
	Il Giudice relatore Il Presidente	
	6	

[illegible]